

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4127-undecies

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN)

Disposizioni concernenti la realizzazione di opere connesse allo
svolgimento di competizioni sciistiche negli anni 2020 e 2021 a
Cortina d'Ampezzo

Presentato il 29 ottobre 2016

*(Già articolo 74, commi da 16 a 35, del disegno di legge n. 4127 – Stralcio disposto dalla
Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comu-
nicato all'Assemblea il 2 novembre 2016)*

DISEGNO DI LEGGE

ARTT. 1-73.

.....
.....
.....

ART. 74.

(Interventi diversi).

1-15.
.....
.....

16. Per consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel febbraio 2021, il presidente della società ANAS Spa è delegato, in qualità di commissario, alla realizzazione delle opere, di competenza della medesima società, connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno.

17. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 16, il commissario delegato del Governo di cui al medesimo comma 16 può avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, delle strutture della società ANAS Spa, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

18. Il commissario delegato del Governo di cui al comma 16, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23 e delle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, provvede all'approvazione di un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria, da trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che deve contenere la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, non superiore comunque al termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del commissario delegato del Governo. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione degli interventi, il commissario può rielaborare i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati. Il piano, che viene aggiornato qualora ne ricorrano i presupposti, è pubblicato in una sezione dedicata del sito *internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel sito *internet* istituzionale della società ANAS Spa.

19. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi compresi nel piano di cui al comma 18, il commissario delegato del Governo, di cui al comma 16, entro trenta giorni dalla prima approvazione del piano e, successivamente, entro dieci giorni dall'introduzione di eventuali modifiche e integrazioni del piano medesimo, convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi, cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. I termini sono ridotti alla metà e il commissario delegato è il soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990.

20. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare, il commissario delegato del Governo, di cui al comma 16, esercita i poteri sostitutivi per risolvere situazioni o

eventi ostativi alla realizzazione degli interventi iscritti nel piano di cui al comma 18.

21. Ove necessario, il commissario delegato del Governo, di cui al comma 16, può provvedere in deroga alla legislazione vigente, a mezzo di ordinanza, nel rispetto dei principi dell'ordinamento e nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione Veneto. Tali ordinanze, come i provvedimenti commissariali, sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

22. Il commissario delegato del Governo, di cui al comma 16, per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di cui al comma 18 e fino al loro completamento può provvedere in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, dandone comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

23. Per le finalità di cui al comma 16, oltre alle risorse già disponibili nel piano di programma della società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

24. Per le medesime finalità di cui al comma 16, l'amministratore delegato della società RFI – Rete ferroviaria italiana Spa è delegato, in qualità di commissario, alla realizzazione delle opere, di competenza della medesima società, connesse all'adeguamento della viabilità ferroviaria nella provincia di Belluno.

25. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 24, il commissario delegato del Governo, di cui al medesimo comma 24, può avvalersi delle strutture della società RFI – Rete ferroviaria italiana Spa, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

26. Il commissario delegato del Governo, di cui al comma 24, nel limite delle risorse finanziarie già disponibili nel piano di programma della società RFI – Rete ferroviaria italiana Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un piano degli interventi di adeguamento della rete ferroviaria, da trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la descrizione di ciascun intervento, la relativa previsione di durata, che non deve comunque superare il termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del commissario delegato del Governo. Il piano, che viene aggiornato qualora ne ricorrano i presupposti, è pubblicato nella sezione dedicata del sito *internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel sito *internet* istituzionale della società RFI – Rete ferroviaria italiana Spa.

27. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione degli interventi compresi nel piano di cui al comma 26 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21.

28. I commissari delegati del Governo, di cui ai commi 16 e 24, al termine dell'incarico commissariale, inviano alle Camere e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale.

29. Per le medesime finalità di cui al comma 16, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno e il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo, è nominato un commissario *ad acta*, munito dei poteri derogatori di cui al comma 21, con il com-

pito di attuare le seguenti linee di intervento:

a) progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti;

b) progettazione e realizzazione di collegamenti tra gli impianti a fune, nonché adeguamento e miglioramento di quelli esistenti;

c) progettazione e realizzazione di nuove piste di discesa, nonché adeguamento e miglioramento di quelle esistenti;

d) progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, creazione di infrastrutture e di servizi per lo sport, la ricreazione, il turismo sportivo e per il benessere.

30. Il commissario *ad acta*, di cui al comma 29, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 35 e delle risorse messe a disposizione dagli enti territoriali coinvolti e dal comitato organizzatore locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un piano degli interventi, sulla base di quanto previsto dal citato comitato, che deve contenere la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, che non deve comunque superare il termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione, su istanza del comitato organizzatore locale e nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del commissario *ad acta*. Il piano è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del comitato medesimo.

31. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione degli interventi compresi nel piano di cui al comma 30 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21.

32. Le ordinanze e i provvedimenti commissariali sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della regione Veneto.

33. Il commissario *ad acta*, di cui al comma 29, entro il 31 maggio 2017, con proprio provvedimento, può nominare fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e ingegneristiche, delegati per le specifiche funzioni in relazione a determinate opere e attività nonché per le funzioni di garanzia e di controllo dell'andamento dei lavori nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri attribuiti. Per i compensi dei soggetti delegati, nel limite massimo individuale di 100.000 euro lordi comprensivi degli oneri a carico dello Stato, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

34. Gli enti territoriali coinvolti nel progetto sono tenuti a mettere a disposizione della struttura funzionale al commissario *ad acta* i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività, nel limite di quelle già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

35. Per le finalità di cui al comma 29, oltre alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

36.

ARTT. 75-105.

.....



17PDL0046260